

GRUPPO CONSILIARE ALLEANZA NAZIONALE
Il Consigliere

Atti Consiglio 300 A VI Legislatura

#### RELAZIONE

Colleghi,

La L.R. 4 aprile 1999, n. 24 che reca "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio" nel titolo V° (art. 18, 19 e 20) disciplina le vendite di liquidazione e di fine stagione o saldi.

Nessuna norma è invece prevista per le vendite promozionali che pur fanno parte della consuetudine commerciale e per le quali la precedente legislazione statale (art. 7 e 8 Legge 19/3/80 n. 80 modificata con legge 12/4/91, n. 30) prevedeva una organica regolamentazione. La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di sopperire a tale lacuna che si proietta negativamente sull'intero sistema delle vendite, vanificando la disciplina delle vendite di liquidazione e dei saldi di fine stagione in quanto surrettiziamente camuffabili come vendite promozionali, ove queste non siano disciplinate da una specifica previsione legislativa.

La normativa che si sottopone alla Vostra approvazione ricalca in buona misura le norme abrogate rendendole più esplicite e più chiare, a salvaguardia sia degli interessi degli operatori, ai quali è necessario affidare norme certe in grado di evitare concorrenze sleali spesso poste in essere a causa di furbesche interpretazioni, sia per garantire ai consumatori l'effettivo riscontro della convenienza del proprio acquisto, talvolta pregiudicato da "battages" pubblicitari tanto più mendaci quanto più vistosi.

Di particolare rilievo appare dover sottolineare la possibilità dell' effettuazione delle vendite promozionali in tutto l'arco dell'anno, ad eccezione dei periodi immediatamente a ridosso delle vendite di liquidazione, di fine stagione o saldi, proprio ad evitare ingannevoli confusioni.

Egualmente importante è la norma (per la prima volta presente nell'ordinamento giuridico) secondo cui – fatto sempre salvo il diritto di ricorso all'Autorità Giudiziaria – si sancisce l'obbligo di demandare al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio la soluzione di eventuali controversie tra l'acquirente ed il commerciante.

Questa innovazione costituisce un significativo passo avanti verso la concreta tutela del consumatore, spesso dissuaso dall'intraprendere la difesa dei propri diritti a causa delle lungaggini e della onerosità della via giudiziaria.

Per le ragioni anzidette si raccomanda l'accoglimento della presente proposta.

Rosario Rinaldi

#### VI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

#### Proposta di modifica ed integrazione della legge regionale 24/99

#### ART. 1

- Nel Titolo V° della legge regionale 24/99 le parole "di liquidazione e di fine stagione" sono sostituite con la parola "straordinarie".

#### ART. 2

- Nell'art. 19 comma 4, la data "7 gennaio" è sostituita con "1° febbraio" e la data "10 luglio" è sostituita con "20 luglio".

#### ART. 3

- Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente art. 19 bis:

#### Art. 19/bis

- Le vendirte promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli
  acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato nel tempo, praticando
  uno sconto sul prezzo normale di vendita che, salvaguardando la clausola del sottocosto non
  può superare il 20%.
- 2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale.
- 3. La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell'immediata precedente vendita promozionale.
- 4. Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita indicando:

#### VI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

- e) la data di inizio e la durata della vendita;
- f) i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi;
- g) la sede dell'esercizio;
- h) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri.

#### ART. 4

Il titolo dell'art. 20 è sostituito con il seguente:

"Disposizioni comuni per le vendite straordinarie"

#### ART. 5

Nell'art. 20 comma 1 la congiunzione "e" tra le parole "liquidazione" e "di fine stagione" è sostituita con la "virgola", e subito dopo la parola "stagione" sono aggiunte le parole "e promozionali".

#### ART. 6

Nell'art. 20 dopo il 1° comma aggiungere il seguente comma 2 Bis:

"E' fatto obbligo all'esercente di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando".

#### ART. 7

Nell'art. 20 della L.R. 24/99 al comma 11 le parole "di liquidazione e sui saldi" con la parola "straordinarie".

#### VI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

#### ART. 8

Nell'art. 20 della L.R. 24/99 aggiungere il seguente comma 12:

"In caso di controversia tra gli Operatori Commerciali ed i Consumatori sull'effettuazione delle vendite straordinarie, dovranno essere aditi, in prima istanza, i Collegi Arbitrali istituiti presso le Camere di Commercio".

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO RAGIONERIA SETTORE RAGIONERIA UFF. AA.GG. E SEGRETERIA

> Al Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale

All'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale

Alla Segreteria della Presidenza Della Giunta Regionale

Alla Segreteria della Giunta Regionale

Loro Sedi

Prot. 20/P/ 1 2 F8/AA.GG.

del 17 FEB. 2000

OGGETTO: P.D.L. "Proposta di modifica ed integrazione del titolo V artt. 18 – 19 e 20 della L.R. 24/99.

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Si trasmette, in allegato, IL P.D.L. in argomento munito del visto di questo Settore

rilasciato limitatamente al testo vistato dalla Ragioneria

> Il Dirigente del Settore dr. Luciand BARNABA

### REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

## ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente: GRUPPO CONSILIARE DI ALLEANZA NAZIONALE

D.D.L.: "PROPOSTE DI MODIFICA DEL TITOLO Y ARTT. 18-19 e 20

DELLA L.R. 24/99

REFERTO TECNICO (art. 20 L.R. 17/17 modif. dalla L.R. 9/93)	
Spesa prevista e fonti di finanziamento:	
Capitolo/i di Entrata:	
Capitolo/i dł Spesa:	
Spesa riferita al presente bilancio:	
Spesa riferita ai bilanoi futuri: (con indicazione dell'aventuale termine di efficacia degli effetti della legge)	
Note: PER LA P. d. L. IN OGGETTO NO DEL BILANCIO, NE' SONO PREV	IN E' PREVISTO ALCUM ONERE A CARIC
	Dirigente Settore/Ufficio
•	N. RESPONSABILE STORE OF PROPERTY OF THE PROPE
Parere del Settore Ragioneria:	
Nulla osta in ordine a quanto so	ppra rappresentato
Parere negativo per:	
Consiglio regionale puglia	
Trasmassa alla 11/	Dirigente Settore/Ufficio

Consiliare il 18, 02, 2ma